

ORIGINALE



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 07-07-26

Oggetto: Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle entrate comunali affidate all'Agenzia delle entrate - Riscossione (articolo 10 quinquies del decreto-legge 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026)

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore **18:43**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Fasolino Giuseppe	P	Pedevilla Cristina Lucia	P
Giuseppe Langella	A	Lorenzini Anna Rita	A
Fasolino Mario	P	Bruno Gianni	A
Derosas Manuel	P	Cano Paolo	A
Leoni Marika	P	Emma Filippo	P
Frau Stefania	P	Deiana Maria Giovanna Martina	P
Feola Alessandra	P		

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **4**.

Assume la presidenza il Signor **Feola Alessandra** in qualità di **Presidente del Consiglio** assistito dal **Segretario Comunale Fais Fabio**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Pone in discussione il punto n. 2 ad oggetto: *“Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle entrate comunali affidate all'Agenzia delle entrate - Riscossione (articolo 10 quinquies del decreto-legge 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026)”*;

Dopo una breve illustrazione in aula sul punto all'o.d.g. il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di pari oggetto che viene approvata con voti palesemente resi per alzata di mano:

Favorevoli 9
Contrari 0
Astenuti 0
Consiglieri presenti 9
Consiglieri votanti 9

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che viene approvata con l'esito della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l'illustrazione del punto all'o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
- Udito l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: *“Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle entrate comunali affidate all'Agenzia delle entrate - Riscossione (articolo 10 quinquies del decreto-legge 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026)”*;

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, approvano una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali, vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102- 110, che permettono di assumere decisioni in autonomia.
- il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-*quinquies*, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Vista la disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 della Legge 199/2025, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alla nuova misura oggetto del presente provvedimento, secondo la quale:

- l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 e l'aggio;
- l'adesione potrà includere carichi in pendenza di giudizio con rinuncia al medesimo;
- ai sensi del comma 96, possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge n. 3 del 2012, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, ai sensi del comma 91 sono i seguenti:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Trova applicazione la disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (comma 98);

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-*quinquies* consente alle regioni ed agli enti locali l'estensione della citata disciplina, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) *a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) *il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;*
- c) *il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;*
- d) *l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;*
- e) *gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;*
- f) *per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso la riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e dei correlati residui attivi ovvero la riscossione di crediti stralciati dal conto del bilancio per inesigibilità. Infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

Viste le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti residui non riscossi suddivisi per anno:

Anno del carico	Numero ruolo	Descrizione entrata	Capitale	Spese notifica	Sanzioni	Interessi	Totale
2023	DIVERSI	TARI	181.162,52	0,00	0,00	3.363,43	184.525,95
2022	DIVERSI	TARI	152.369,16	0,00	0,00	1.798,84	154.168,00
2020	DIVERSI	Sanzioni CDS	18.756,90	155,73	7.491,00	96,16	26.499,79

2023	DIVERSI	Sanzioni CDS	23.126,78	2.089,51	5.824,97	121,23	31.162,49
TOTALE CARICHI A RESIDUO			375.415,36	2.245,24	13.315,97	5.379,66	396.356,23

Rilevato che l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 15/06/2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

Anno del carico	Numero ruolo	Descrizione entrata	Capitale	Spese notifica	Sanzioni	Interessi	Totale	Quota definibile (solo capitale)	Residuo attivo attuale	FCDE accantonato	Quota da incassare	Maggiore entrata (+)/Minore entrata (-)
2023	DIVERSI	TARI	181.162,52	0,00	0,00	3.363,43	184.525,95	181.162,52	184.671,32	145.874,66	38.796,66	142.365,86
2022	DIVERSI	TARI	152.369,16	0,00	0,00	1.798,84	154.168,00	152.369,16	154.093,78	121.721,00	32.372,78	119.996,38
2020	DIVERSI	Sanzioni CDS	18.756,90	155,73	7.491,00	96,16	26.499,79	18.756,90	11.087,49	7.418,53	3.668,96	15.087,94
2023	DIVERSI	Sanzioni CDS	23.126,78	2.089,51	5.824,97	121,23	31.162,49	23.126,78	19.148,34	12.811,96	6.336,38	16.790,40
TOTALE CARICHI A RESIDUO			375.415,36	2.245,24	13.315,97	5.379,66	396.356,23	375.415,36	369.000,93	287.826,15	81.174,78	294.240,58

Considerato che:

- l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;
- la misura agevolata favorisce il conseguimento di somme, in gran parte inesigibili o di dubbia esigibilità, in ragione del periodo temporale coinvolto, favorendo l'incremento della riscossione senza alterare gli equilibri di bilancio, grazie agli importi accantonati a FCDE secondo la normativa vigente;

Ritenuto opportuno aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione quinquies) ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione, tenuto conto delle esigenze di equità fiscale rispetto alle misure di favore previste per i carichi erariali nonché per ragioni di incremento della riscossione dei crediti;

Vista la relazione predisposta dal responsabile finanziario prot. n. 11138 in data 23-06-2026, dalla quale emerge che:

- la rottamazione quinquies non determina impatti negativi sul bilancio in quanto i residui attivi conservati sono inferiori all'importo del capitale oggetto di versamento in caso di definizione;
- le eventuali maggiori risorse potranno essere acquisite al bilancio comunale solamente al momento dell'effettivo incasso, stante anche quanto previsto dal comma 101 della legge 199/2025. Pertanto, tali risorse non potranno in alcun modo essere destinate a finanziamento di nuove spese sino a quando non sarà certo l'incasso delle somme;

Visto il comma 2 del citato articolo 10 *quinquies* che prevede di pubblicare il provvedimento di adesione adottato dall'ente creditore nel proprio sito internet istituzionale entro il 30 giugno 2026;

Tenuto conto che con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n. 63/2026 è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- l'articolo 10 quinquies del DL 38/2026, nella parte in cui prevede che *i provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici*

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10 *quinquies* del decreto-legge n. 38/2026, convertito in legge n. 88/2026, di estensione della definizione agevolata disciplinata dai commi 82 - 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi - tributari e non, comprese le sanzioni amministrative non tributarie - affidati all'Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- 2) di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 e l'aggio;
- 3) di dare atto che la misura sarà gestita integralmente dall'Agenzia delle entrate - Riscossione
- 4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci entro il 31 luglio 2026;
- 5) di dare atto, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del servizio finanziario (prot. n. 11138 in data 23-06-2026) che:
 - a. la rottamazione quinquies non determina effetti negativi sul bilancio comunale;
 - b. le eventuali maggiori risorse potranno essere acquisite al bilancio comunale solamente al momento dell'effettivo incasso, stante anche quanto previsto dal comma 101 della legge 199/2025. Pertanto, tali risorse non potranno in alcun modo essere destinate a finanziamento di nuove spese sino a quando non sarà certo l'incasso delle somme;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Agente nazionale della riscossione secondo le modalità che saranno pubblicate ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 *quinquies*;
- 7) di dare atto che *"i provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici ”;

- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Fais Fabio

Il Presidente
Feola Alessandra

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il **07-07-26** poiché:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).